



TRIBUNALE DI PALMI

Sezione Civile

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Piero Viola	Presidente
dott. Anna Maria Nesci	Giudice
dott.ssa Rosamaria Bova	Giudice

nel giudizio iscritto al n. 1451/2017 del Ruolo degli affari contenziosi civili avente ad oggetto l'omologazione della proposta di concordato preventivo, promosso
da

dott. FRANCESCO ACCINNI (nato a Cittanova il 16/06/1964, cod.fisc. CCNFNC64H16C747Q), titolare della ditta individuale Farmacia Fonti del dott. Francesco Accinni corrente in Cittanova alla via regina Elena n. 4 (p.iva 01492090805), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parrello

- debitore proponente -

nei confronti

Farvima Medicinali S.p.A, in persona del legale rappresentante

So.Farma Morra S.p.A., in persona del legale rappresentante tempore

- creditori dissenzienti contumaci -

e con l'intervento del Pubblico Ministero,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/10/2017, ha emesso il seguente

DECRETO

- visto il ricorso (R.G. n. 2/2016) per concordato preventivo con riserva presentato, ai sensi dell'art. 161 comma 6 L.F., in data 8/08/2016 dal dott. Francesco Accinni (nato a Cittanova il 16/06/1964, cod.fisc. CCNFNC64H16C747Q), titolare della ditta individuale Farmacia Fonti del dott. Francesco Accinni corrente in Cittanova alla via regina Elena n. 4 (p.iva 01492090805), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Parrello, nonché il ricorso in integrazione presentato in data 27/02/2017 e le successive modifiche migliorative;
- esaminata la documentazione in atti;
- visto il decreto di ammissione alla procedura emesso dal Tribunale in data 28/02/2017 ai sensi dell'art. 163 L.F., con la nomina del Giudice delegato dott. Piero Viola e del commissario giudiziale dott. Raffaele Loprete;



- considerato che in tale decreto si è dato atto:
 - o che il piano concordatario prevede prevede (seppur attraverso la modalità della continuità aziendale finalizzata alla cessione dell'attività) la cessione ai creditori dei beni dell'imprenditore (art. 160 comma 1 lett. a L.F.) e che quale risultato della liquidazione ipotizzata nell'arco di sessanta (60) mesi è prospettato l'integrale pagamento (oltre che delle spese di giustizia e di quelle prededucibili) dei creditori prededucibili e privilegiati (comprensivo di interessi) nonché il pagamento dei chirografari in una percentuale del 66,95%;
 - o che il piano concordatario non prevede la suddivisione dei creditori in classi ai sensi dell'art. 160 comma 1 lett. c) e d) L.F. atteso che l'unico distinguo tra i creditori è quello correlato alla natura privilegiata o chirografaria del credito;
 - o che la domanda rispetta gli ulteriori requisiti di cui all'art. 161 L.F., essendo stati presentati la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, lo stato analitico ed estimativo delle attività, l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore, l'indicazione del valore dei beni, la relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano redatta da un professionista con i requisiti di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) L.F.;
 - o che la domanda di concordato preventivo è rituale poiché conforme alla disciplina di cui agli artt. 160, comma 1 e 2, e 161 L.F.;
- verificato che i creditori sono stati ritualmente informati della proposta di concordato per la valutazione di competenza;
- letta la relazione in ordine alla fattibilità del piano depositata dal Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 172 L.F. e preso atto del rituale svolgimento dell'adunanza dei creditori ai sensi degli artt. 174, 175 e 176 L.F.;
- letta la nota trasmessa dal Commissario Giudiziale in data 1/08/2017 con la quale ha comunicato il riepilogo dei risultati delle dichiarazioni di voto effettuate dai creditori entro il termine di cui all'art. 178 comma 4 L.F. e preso atto:
 - a) che sono pervenuti n. 2 voti espressamente contrari (Farvima Medicinali S.p.A., So.Farma Morra S.p.A.), n. 10 voti espressamente favorevoli (Zeta Farmaceutici S.p.A., VIM s.r.l., Nicolace Fortunata, Giuliani S.p.A., Farmadistribuzione S.p.A., Farbanca S.p.A., Essex Italia S.p.A.,



- Banca Nuova S.p.A., Banca di Credito Cooperativo di Cittanova, Alliance Healthcare Distribuzione S.p.A) mentre gli altri creditori non hanno espresso il voto (che, dunque, è da considerarsi contrario ex lege);
- b) che la maggioranza minima ai sensi dell'art. 177 L.F. ammonta ad € 930.967,12 in ragione dell'importo complessivo dei creditori aventi diritto al voto di € 1.861.934,23;
- c) che i creditori che nel termine di legge hanno manifestato il loro voto favorevole alla proposta di concordato rappresentano crediti ammontanti complessivamente al 66,44% degli aventi diritto;
- considerato, pertanto, che la proposta concordataria è stata approvata per raggiunta maggioranza ai sensi dell'art. 177 comma 1 L.F.;
 - considerato che il decreto di apertura del giudizio di omologa è stato pubblicato ai sensi dell'art. 17 L.F. nonché notificato agli aventi diritto;
 - preso atto che il debitore ha provveduto all'iscrizione della causa a ruolo (con ritualità della notificazione) e che il Commissario Giudiziale ha depositato il parere motivato favorevole ai sensi dell'art. 180 comma II L.F.;
 - preso atto che non risultano opposizioni proposte nei termini di legge;
 - verificata la regolarità del contraddittorio nelle pregresse fasi della procedura;
 - considerato che il concordato con cessione dei beni è stato proposto (per come meglio dettagliato nel piano) alle seguenti condizioni:
 - pagamento integrale delle spese di procedura e del compenso del commissario giudiziale;
 - pagamento integrale di tutti i crediti privilegiati;
 - pagamento dei creditori chirografari in misura del 66,95%;
 - ritenuto che il concordato preventivo per come proposto merita di essere omologato;
 - premesso che, in assenza di opposizioni, ai sensi dell'art. 180 comma III L.F. nella fase di omologa al Tribunale è demandata solo la verifica sulla regolarità della procedura e sull'esito delle votazioni;
 - considerato, dunque, che in tale fase è preclusa al Tribunale la valutazione sulla convenienza e fattibilità del piano concordatario che è di esclusiva attribuzione dei creditori, potendosi contestualizzare eventuali indagini in tal senso solo nell'ambito della procedura di cui all'art. 173 L.F. (da ultimo in motivazione, Cass. n. 21860 del 25/10/2010: “... *Da tale disposizione si evince chiaramente che la decisione in ordine alla convenienza del concordato spetta esclusivamente ai creditori; al Tribunale, in mancanza di opposizioni, spetta il solo potere di verificare che la procedura si sia svolta regolarmente e se il*



concordato è stato effettivamente approvato dalla maggioranza. L'art. 180, prevede una eccezione. Tale norma attribuisce al Tribunale il potere di sindacare la convenienza del concordato, qualora i creditori siano stati divisi in classi, i creditori appartenenti ad una di esse abbiano in maggioranza espresso voto contrario ed uno dei creditori, appartenente alla classe dissenziente, contesti la convenienza della proposta. Da tale disposizione si evince chiaramente che il Tribunale può sindacare la convenienza del concordato solo su istanza del creditore appartenente alla classe dissenziente, giammai potrebbe procedervi d'ufficio. Devesi peraltro osservare che tale valutazione di convenienza è limitata alla convenienza per la sola classe dissenziente, dovendo in tal caso il Tribunale accertare se i creditori appartenenti a tale classe possono ricevere, da soluzioni alternative, un trattamento migliore di quello loro riservato con la proposta concordataria ...”);

- considerato che il richiamo già operato alle fasi procedurali che hanno condotto al presente giudizio e l'ulteriore rinnovata verifica che il Collegio ha eseguito sulle attività compiute dal G.D. consentono di affermare che sono state rispettate tutte le formalità che la legge impone per la regolarità formale e sostanziale della procedura de qua;
- considerato che la relazione sulle operazioni di voto e la verifica sulla regolarità delle stesse consente, altresì, di affermare che i creditori aventi diritto hanno manifestato con le forme di legge la maggioranza utile all'approvazione della proposta di concordato;
- ritenuto che il concordato nella verificata presenza dei requisiti per l'omologa ai sensi dell'art. 180 L.F. deve essere, dunque, omologato secondo le condizioni esposte nella proposta;
- considerato che la società debitrice ha indicato le modalità liquidatorie per l'esecuzione della cessione dei beni ai creditori (con continuità aziendale nelle more) ed ha designato il liquidatore c.d. volontario individuato nell'avv. Stefano Griò;
- considerato che la modalità di liquidazione c.d. negoziale determina la possibilità di non applicare necessariamente il modello legale di cui all'art. 182 c.p.c. e che, quindi, non è necessario procedere alla nomina del liquidatore giudiziale e del comitato dei creditori;
- ritenuto che il Tribunale, ad integrazione o specificazione delle modalità proposte dal debitore, intende affermare la necessità della liquidazione nel sostanziale e formale rispetto dei criteri di competitività;



- precisato che permangono i poteri di controllo e verifica del Commissario Giudiziale e del Tribunale nella fase dell'esecuzione del concordato ai sensi dell'art. 185 c.p.c., da intendersi aperta in esito alla chiusura della presente procedura ai sensi dell'art. 181 L.F.;

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato preventivo proposto dal dott. Francesco Accinni, così provvede:

- omologa, ai sensi dell'art. 180 L.F., il concordato preventivo proposto dal dott. Francesco Accinni, titolare dell'impresa individuale Farmacia Fonti del dott. Francesco Accinni, in data 8/08/2016 e 27/02/2017 ed approvato dai creditori, secondo le condizioni tutte previste nella proposta di concordato e con l'indicazione dell'avv. Stefano Grio quale liquidatore volontario;
- dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 181 L.F.;
- dispone, ad esplicazione dell'obbligo di vigilanza del Commissario Giudiziale e per consentire una sorveglianza da parte del Tribunale sull'attuazione del piano ai sensi dell'art. 185 L.F., che il Commissario Giudiziale:
 - o sorvegli lo svolgimento della liquidazione e tenga informato il Giudice Delegato di eventuali fatti da cui possa derivare un pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi ai fini del realizzo dell'attivo o concrete modalità di liquidazione o di definizione dei rapporti pendenti difformi dall'assetto e dalle finalità previste nel piano;
 - o sorvegli la regolarità del riparto delle somme e dei pagamenti eseguiti, così che siano rispettate la collocazione e la graduazione dei crediti come per legge;
 - o depositi una relazione semestrale di aggiornamento sullo stato dell'esecuzione del concordato, ai fini dell'eventuale informazione da rendere ai creditori anche per le valutazioni sulle possibili azioni di risoluzione o annullamento ai sensi dell'art. 186 L.F.;
- dichiara le spese del presente giudizio non ripetibili.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai difensori delle parte costituite ed al Commissario Giudiziale, ed onera quest'ultimo di dare notizia del decreto ai creditori.

Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 12 ottobre 2017

Il Presidente
dott. Piero Viola

